



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale*  
*e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*  
*Ufficio XII*

Protocollo n.

Prot. entrata n. 49866/2025

All'ARPA Lombardia

Direzione Amministrativa

[arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it)

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

**Oggetto:** Richiesta parere sull'applicazione delle disposizioni normative in tema di turn over delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

Con riferimento alla nota protocollo arpa\_mi.2025.0037549 dell'11 marzo 2025 con la quale codesta Agenzia ha formulato una richiesta di parere in ordine all'applicazione alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle disposizioni normative in materia di facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", prevede che "*Al fine di completare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834*". Per le suddette amministrazioni è prevista, per l'annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione

del *turn over* o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesta Agenzia, si fa presente che il citato comma 830 disciplina le regole assunzionali degli enti pubblici non compresi nei commi da 823 a 829, inseriti nel conto economico consolidato e individuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cosiddetta "*Lista SI3*"), nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, prevedendo per essi una apposita disciplina. Gli enti territoriali, nel cui ambito sono comprese le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali disciplinati dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Comunità isolate o di arcipelago) non risultano compresi nei citati commi da 823 a 829 e in nessuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Si ritiene pertanto che siano conseguentemente esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non indicati nei citati raggruppamenti.

Pertanto, nel rinviare anche alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, le disposizioni in materia di riduzione delle facoltà assunzionali di cui ai commi da 822 a 834 della citata legge n. 207 del 2024 non appaiono applicabili alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Il Ragioniere Generale dello Stato